

Quali le azioni della scuola per la tutela della privacy nella didattica a distanza?

In questi giorni di emergenza la didattica è assicurata grazie all'impiego delle tecnologie digitali. Se le attività didattiche a distanza si svolgono su piattaforme della scuola (ad es. gli ambienti di apprendimento del registro elettronico, per cui la scuola ha individuato l'operatore fornitore quale responsabile del trattamento), le istituzioni scolastiche non devono richiedere alcun consenso per il trattamento dei dati personali ai genitori degli studenti: le scuole hanno già reso l'informativa, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al momento dell'iscrizione dell'alunno. In tale informativa, che sarà consultabile anche sul sito istituzionale della scuola, è chiarito che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti istituzionali della scuola: tra questi compiti, ovviamente, è inclusa anche la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe. di tutta evidenza che la scuola, in relazione al trattamento dei dati, avrà già proceduto, con il supporto del DPO, a redigere la valutazione dei rischi e ad individuare le misure di sicurezza necessarie anche per il registro elettronico (di cui si consiglia il più ampio impiego possibile).

Nel caso in cui le istituzioni scolastiche intendano utilizzare ambienti di apprendimento ospitati su piattaforme esterne alla scuola, è consigliabile che queste informino formalmente le famiglie che per la didattica a distanza la scuola farà uso di piattaforme esterne (specificando quali) e che per il loro uso consapevole si rimanda i genitori alla lettura della privacy policy delle piattaforme stesse. Se necessario, si potrebbe anche integrare l'informativa resa al momento dell'iscrizione. Si consiglia anche di dare una precisa disposizione ai docenti al fine di prevedere l'eventuale conservazione dei materiali didattici in piattaforma solo se indispensabile e per il tempo più limitato possibile.

La Nota MI 388/2020 indica che le scuole, per lo svolgimento della didattica a distanza, sono tenute "a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento" Regolamento UE 2016/679. La valutazione di impatto è necessaria nel caso in cui l'utilizzo di tecnologie digitali possa comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si suggerisce, a tal fine, di consultare formalmente il DPO, già individuato dalla scuola, al fine di documentare che la scuola ha preso in



considerazione l'eventuale necessità di procedere a valutazione di impatto e per quali motivi ha eventualmente ritenuto, alla luce della normativa vigente (art. 29), di non dover procedere a tale tipologia di valutazione (in riferimento alle previsioni dell'art. 35 del GDPR).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 64 del 26 marzo 2020.](#)